



Provincia di Bologna

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 45 del 26/07/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 10:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Straordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Presente (S/N)</i>
PINARDI AUDE	Presidente del Consiglio	S
MANTOVANI DARIO	Sindaco	S
FEDELE MIMMO	Consigliere comunale	S
GUALANDI LORENZO	Consigliere comunale	S
ZONI GIULIA	Consigliere comunale	N
PADERNI MASSIMO	Consigliere comunale	N
CESARI ALICE	Consigliere comunale	S
BOSI MASSIMILIANO	Consigliere comunale	S
ZAGNI CRISTINA	Consigliere comunale	S
BERARDI TONINO	Consigliere comunale	S
CIAVOLINO CATERINA	Consigliere comunale	S
STEGANI STEFANO	Consigliere comunale	S
CATOZZI LORENZO	Consigliere comunale	S
ZAPPA OTELLA	Consigliere comunale	S
CASTELLI SUSANNA	Consigliere comunale	N
GRUPPIONI MAURIZIO	Consigliere comunale	S
FRANCESCHI ALFREDO	Consigliere comunale	S
Totale	Presenti:13+Sindaco	Assenti: 3

Assenti giustificati i Signori: ZONI GIULIA, CASTELLI SUSANNA , PADERNI MASSIMO.

Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto risultano:

RIGHETTI GIANNI - Presente; SABATTINI GIULIANA - Presente
FALCO NICOLINA - Assente; SCALAMBRA ANDREA - Presente

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. FRICANO DANILO .

In qualità di Presidente, il Sig. PINARDI AUDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: CESARI ALICE, ZAGNI CRISTINA, FRANCESCHI ALFREDO.



ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE
AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU).

AREA II – Servizi Finanziari

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

- o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione;*

Molinella, _____
Ramanzin)

Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Franca

AREA II – Servizi Finanziari

Controllo di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale

- o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;*

Molinella, _____

Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Franca Ramanzin)

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio
(Aude Pinardi)



ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a cui il Comune di Molinella ha aderito, giusta Deliberazione n. 110/GC/2013, con decorrenza 1/1/2014;

Visto l'art. 2 bis del D.L. 6/3/14 n. 16, convertito con legge n. 68 del 2/5/14, che differisce al 31/7/2014 il termine per deliberare il bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

Vista e richiamata la deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile del Consiglio Comunale, n. 17/C del 20/02/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016 e relativi allegati;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio
(Aude Pinardi)

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 relativa all'istituzione e disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale prevede che «è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;

Dato atto che la conferma della vigenza degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 è ribadita dallo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con delibera adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e laddove è prevista l'abrogazione di solo alcune delle lettere dell'art. 59 del D.Lgs. sopra richiamato;

Preso atto delle ulteriori modifiche che ha subito la normativa IMU in particolare dal decreto legge n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla legge 85/2013, dal decreto legge 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2013, dal D.L. n. 133/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 5/2014 e dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80;

Richiamata la deliberazione n. 28 /C del 23/07/2012 con la quale l'Amministrazione comunale provvedeva ad approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU ;

Ritenuto opportuno modificare il vigente regolamento comunale IMU, anche al fine di rendere più agevole la lettura della normativa e conformare la disciplina regolamentare vigente a seguito del susseguirsi dei numerosi interventi legislativi nel corso del 2013, così come riportato nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando atto che il medesimo avrà efficacia a decorrere dal 1/1/2014;

Visto il parere del Collegio dei Revisori, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all'art. 49 dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Presenti: 13 componenti consiliari, Votanti: 13 componenti consiliari, Favorevoli: 9 componenti consiliari, contrari: 4 componenti consiliari (Lorenzo Catozzi, Maurizio Gruppioni, Alfredo Franceschi, Otella Zappa), astenuti: //

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio
(Aude Pinardi)

DELIBERA

Di approvare il modificato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Di disporre la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederlismofiscale.it nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Di dichiarare il presente atto a voti resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza ex art. 47- 3° comma della Legge 142/90 con la seguente votazione: presenti: 13 componenti consiliari, votanti: 13 componenti consiliari, favorevoli: 13 componenti consiliari, contrari: //, astenuti: //

IMU/Delibera IMU regolamento

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio
(Aude Pinardi)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente
PINARDI AUDE

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 02/08/2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32. co.1, della L.n. 69/2009

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, li 29/07/2014

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi , dal 02/08/2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32. co.1, della L.n. 69/2009, come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, li

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n, 267/2000 26/07/2014

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, li 29/07/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, li

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 45 del 26/07/2014



IMU

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2014

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/07/2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	2
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	2
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	3
Art. 7 – Rimborsi e compensazione	3
Art. 8 - Attività di recupero	3
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento	4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto disposto dalle norme dei regolamenti comunali tributari in vigore.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale; con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza dalla predetta abitazione in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 - Immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP

Per gli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati (art. 13 co. 10 D.L. 201/11), è prevista l' applicazione dell'aliquota, stabilita per l'abitazione principale, e delle relative detrazioni .

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche o come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, determina entro il mese di aprile dell'anno di riferimento, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. I valori così determinati valgono anche per gli anni successivi, qualora la Giunta non deliberi diversamente.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, si farà comunque luogo ad accertamento di maggiore imposta nel caso per la medesima area sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato o se maggiore a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree non specificatamente classificate negli strumenti urbanistici come edificabili ma effettivamente utilizzate ai fini edificatori, a quelle risultanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/1992;

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 5 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, in possesso della qualifica di IAP, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola., la finzione giuridica opera anche nei confronti dei contitolari .

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri per la quota di spettanza comunale.

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 12,00 complessivamente dovuti.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 8 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.
2. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento IMU, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 9 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.31 – comma 1 – lett.c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del vigente regolamento edilizio approvato con delibera del C.C. n. 18 del 23/04/2012 art. 7.8.7.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole dichiarate inagibili o inabitabili.

3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

In ogni caso lo stato di inagibilità o di inabitabilità ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 10 Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato di nuova costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o comunque dalla data in cui sono utilizzate se antecedente alle precedenti. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal titolo edilizio abilitativo.
2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti

Art. 11 - Fabbricati collabenti

I fabbricati che in parte o in toto sono inabitabili, parzialmente demoliti o diroccati, accatastati in categoria F/2, senza rendita sono soggetti al versamento dell'imposta, in quanto potenzialmente ricostruibili, sulla base del valore dell'area di sedime, dove per area di sedime s'intende la superficie lorda di ingombro sul terreno del fabbricato al quale deve essere attribuito il valore. I fabbricati collabenti, così dichiarati presso l'Agenzia del Territorio, saranno assoggettati all'obbligo di messa in sicurezza previo sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico. Per questi fabbricati occorrerà, infine, depositare presso l'Ufficio tecnico comunale perizia di stima giurata opportunamente documentata di determinazione del valore venale dell'area ai fini tributari.

Art. 12 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 e si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2014.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti l'imposta municipale propria.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.